CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 5 (Convenzione riguardante concessione ferrovie romane)

La Societa′, dopo la sua organizzazione, rimarra′ incaricata di fare l′esercizio delle linee da Cancello a Sarno, Sanseverino, Avellino, e delle linee di prolungamento e di diramazione che fossero costrutte, per tutto quel tempo per cui piacera′ al Governo, il qual tempo pero′ non potra′ in niun caso esser minore di 8 anni. Per far cessare l′esercizio, dovra′ darsi alla Societa′ un avviso preventivo di 6 mesi.

I prodotti dell′esercizio saranno ripartiti come segue: la Societa′ dovra′, a suo rischio e pericolo, provvedere a tutte le spese di esercizio e manutenzione ordinaria di queste linee: fino a che i prodotti lordi non sorpassino franchi 8,000 per chilometro di strada in esercizio saranno dovuti integralmente alla Societa′. Il sopra piu′ si dividera′ per meta′ fra lo Stato e la Societa′. Quando pero′ il prodotto lordo delle linee suddette venga ad eccedere le lire 12 mila per chilometro, la divisione della somma eccedente le lire 12 mila sara′ fatta in ragione di due terzi a favore dello Stato e per un terzo a vantaggio della Societa′.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa′ delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione riguardante concessione ferrovie romane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-riguardante-concessione-ferrovie-romane-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it